

## **Risarcimento - Cassazione Civile: il comune risponde per il deficit di professionalità degli operatori sociali**

17 Novembre 2015  
Concetta Morgante

È possibile configurare la responsabilità del Comune nel caso in cui abbia, nel pieno esercizio dei suoi poteri, disposto l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine basandosi solamente sulle dichiarazioni redatte dai servizi sociali e senza "dubitare" della veridicità del relativo contenuto.

La Corte di Cassazione è intervenuta su questa tematica avente ad oggetto la responsabilità del Comune per tutti i fatti dolosi e/o colposi compiuti dai suoi dipendenti; nel caso di specie, il Sindaco era intervenuto, sollecitato dai servizi sociali, che, a loro volta, si erano basati sulla segnalazione di una maestra che aveva, a suo modo, "costruito" e "inventato" l'intero quadro accusatorio.

Tale vicenda, a parere della Corte, ha fatto emergere "*il deficit di professionalità degli operatori dei servizi sociali, incapaci di condurre una verifica rigorosa e critica della segnalazione proveniente da un soggetto, quale la maestra di asilo, della cui affidabilità avrebbero dovuto dubitare*"; inoltre, lo stesso Comune, avrebbe dovuto svolgere un'accurata analisi in merito a queste dichiarazioni e, in presenza di dubbi, coinvolgere in modo opportuno l'autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione, sulla base della argomentazioni sopra proposte ha, pertanto, confermato l'orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio sia dal Tribunale dei Minorenni sia dalla Corte di Appello e, quindi condannato il Comune alla liquidazione delle spese di giudizio.

**(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, [Sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20928](#))**

È possibile configurare la responsabilità del Comune nel caso in cui abbia, nel pieno esercizio dei suoi poteri, disposto l'allontanamento del minore dalla famiglia di origine basandosi solamente sulle dichiarazioni redatte dai servizi sociali e senza "dubitare" della veridicità del relativo contenuto.

La Corte di Cassazione è intervenuta su questa tematica avente ad oggetto la responsabilità del Comune per tutti i fatti dolosi e/o colposi compiuti dai suoi dipendenti; nel caso di specie, il Sindaco era intervenuto, sollecitato dai servizi sociali, che, a loro volta, si erano basati sulla segnalazione di una maestra che aveva, a suo modo, "costruito" e "inventato" l'intero quadro accusatorio.

Tale vicenda, a parere della Corte, ha fatto emergere "*il deficit di professionalità degli operatori dei servizi sociali, incapaci di condurre una verifica rigorosa e critica della segnalazione proveniente da un soggetto, quale la maestra di asilo, della cui affidabilità avrebbero dovuto dubitare*"; inoltre, lo stesso Comune, avrebbe dovuto svolgere un'accurata analisi in merito a queste dichiarazioni e, in presenza di dubbi, coinvolgere in modo opportuno l'autorità giudiziaria.

La Corte di Cassazione, sulla base della argomentazioni sopra proposte ha, pertanto, confermato l'orientamento espresso nei precedenti gradi di giudizio sia dal Tribunale dei Minorenni sia dalla Corte di Appello e, quindi condannato il Comune alla liquidazione delle spese di giudizio.

**(Corte di Cassazione - Terza Sezione Civile, [Sentenza del 16 ottobre 2015, n. 20928](#))**

**Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---